



Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 15 del
19/05/2015
Integrato con delibera
del Consiglio
Comunale
n. 11 del 23/04/2020
Integrato con delibera
Del Consiglio
Comunale
n. 12 del 25/03/2021

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito "imposta") istituita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Articolo 2

Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'Imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Passignano sul Trasimeno (di seguito "comune").
2. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1°, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, dei trasporti istituiti per favorire la mobilità del turista, nonché dei servizi pubblici locali.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive e negli alloggi locati per finalità turistiche ubicati nel territorio del comune di Passignano sul Trasimeno fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non è residente nel Comune.
2. Il Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'articolo 2.
4. *I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Passignano sul Trasimeno..*
5. *5. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.*
6. *6. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del d.l. 50/2017, come modificato dal d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.*

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'Imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. F) del Testo Unico degli Enti Locali.

2. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta nella misura dovuta, il Comune rende nota alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, tramite il Sito Istituzionale del Comune di Passignano sul Trasimeno, la misura dell'imposta e ogni variazione inerente le tariffe.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:
 - a) I minori sino al compimento del 14° anno di età;
 - b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) I pazienti che effettuano cure ospedaliere nelle strutture sanitarie del territorio del comune di Passignano in regime di day hospital.
 - e) Soggetti partecipanti ad Educational Tour e/o operatori dell'informazione promossi da Enti pubblici o Associazioni di categoria.
 - f) I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive all'aria aperta che risiedono in Umbria pagheranno per sette giorni nell'arco dell'intero anno.
 - g) Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche che fronteggiano situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per soccorso umanitario.
 - h) Coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive del Comune, presenteranno apposita dichiarazione rilasciata dalla ditta appaltatrice.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attestano le generalità del malato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera d) è subordinata ad apposita autocertificazione del paziente, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Articolo 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Passignano, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'Imposta di soggiorno. Negli stessi modi, i gestori danno pubblicità all'eventuale rendiconto di spesa dell'imposta, così come comunicato dal Comune
2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare ogni quadrimestre solare al Comune, entro i primi quindici giorni del mese successivo alla fine del quadrimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del quadrimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, la tassa dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e resa pubblica nel sito istituzionale ed è trasmessa al medesimo, *con invio telematico mediante il*

- portale messo a disposizione dei gestori e al quale i medesimi sono obbligati ad accreditarsi.*
- 4. A decorrere dall'anno d'imposta 2021, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 comma 3 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da inoltrare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune.*
 5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta al Comune di Passignano entro 15 giorni dalla fine di ciascun quadrimestre.
3. Il pagamento delle somme di cui sopra deve avvenire in un'unica soluzione tramite versamento sul conto di Tesoreria Comunale.

Articolo 8

Controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo presso le strutture ricettive è effettuato tramite il personale del Servizio di Polizia Municipale e attraverso i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.
3. *Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.*

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione del 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. *Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 4 dell'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.*
4. *Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:*
 - a) omesso accreditamento al portale previsto dall'articolo 6, comma 3;*
 - b) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'articolo 6, comma 2;**Per le violazioni di cui alle lettere a) e b), si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.*

Articolo 10
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'ente per la tassa, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11
Rimborsi

1. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti della stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiore a € 15,00.

Articolo 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.